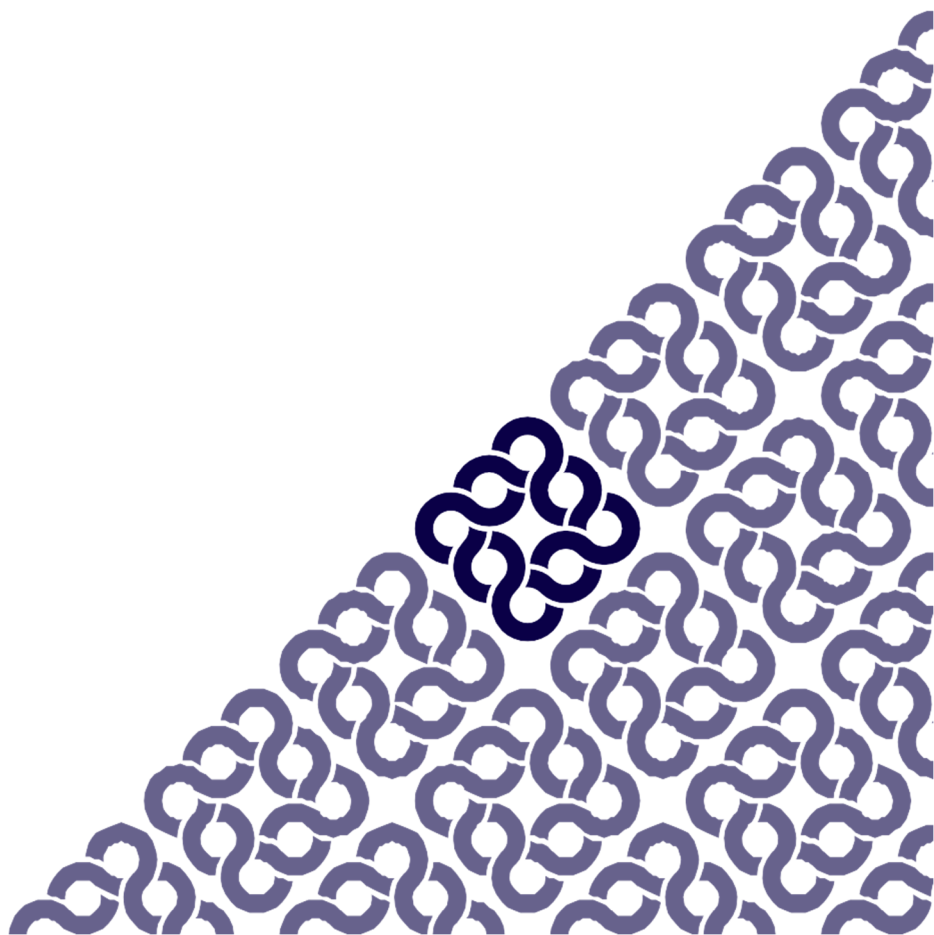


Genova, ottobre 2022

GUIDA ALLE LIQUIDAZIONI **DEI CAPITALI IN CASO DI** **MORTE DELL'ASSICURATO**

Questo manuale ha lo scopo di fornire informazioni utili per agevolare corrette liquidazioni di capitali di polizze Vita nel caso di morte dell'Assicurato. Lo scopo pertanto è permettere liquidazioni dei capitali dovuti, più veloci e corrette rispetto alle intenzioni espresse.

Si raccomanda di fare sempre riferimento al distributore (filiale o agenzia assicurativa o altro intermediario) con cui il contratto è stato sottoscritto: questo agevola notevolmente tempi e modi di liquidazione!



IN SINTESI, COSA DEVO FARE PER RICEVERE LA LIQUIDAZIONE?

- 1.** Devo compilare una richiesta di liquidazione comprensiva delle dichiarazioni ai sensi della normativa antiriciclaggio e FATCA/CRS per ciascun beneficiario
- 2.** Devo produrre fotocopia fronte/retro della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale per ogni Beneficiario
- 3.** Atto Notorio o Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio
- 4.** Altri documenti da fornire
- 5.** Certificato di morte dell'Assicurato
- 6.** Chi sono gli aventi diritto della polizza?

INOLTRE, IL BENEFICIARIO POTREBBE:

- ☒ essere una Persona Giuridica, un Ente, una Fondazione, ecc.
- ☒ essere un minorenne
- ☒ essere Incapace di agire
- ☒ delegare un'altra persona a procedere
- ☒ e... se la polizza è di "puro rischio" in caso di morte?

INFINE, IL PAGAMENTO DEL CAPITALE DA PARTE DELLA COMPAGNIA:

I tempi per richiedere il pagamento, prescrizione, dormienti

CONTATTI UTILI E RIFERIMENTI

POSSIBILI DOMANDE SULL'ARGOMENTO (FAQ) ALCUNI TERMINI UTILI

COSA DEVO FARE PER RICEVERE LA LIQUIDAZIONE?

Se si è beneficiari di una polizza Vita, in caso di morte dell'Assicurato, occorre sapere:

quali documenti sono necessari?

a chi possono essere consegnati e a chi rivolgersi?

come posso ricevere velocemente il pagamento della somma che mi spetta?

È molto importante permettere alla Compagnia di effettuare la liquidazione nella maniera più corretta e veloce e pertanto ti aiutiamo a seguire, step by step, i passi necessari:

1. COMPILARE UNA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

- ☒ Compila la Richiesta di Pagamento del capitale
- ☒ Raccogli i documenti necessari
- ☒ con allega Fotocopia fronte/retro carta d'identità in corso di validità e codice fiscale

2. CONSEGNA I DOCUMENTI

La richiesta di liquidazione, in qualità di Beneficiario caso morte è il primo passo per ricevere la liquidazione.

L'utilizzo di intermediari e modelli della compagnia permette di concentrare in unico documento una serie di adempimenti necessari descritti nei punti successivi.



IMPORTANTE

Il ricorso ad intermediari di Athora Italia permette di semplificare anche le procedure di riconoscimento ed identificazione, come previsto dalla Normativa antiriciclaggio e per evitare truffe.

Se non sei Cliente di Athora puoi spedire i documenti e la richiesta direttamente a

Athora Italia S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 Genova

3. IL PAGAMENTO

- ☒ Athora Italia S.p.A. controlla che i documenti siano completi e ti avvisa tempestivamente se manca qualcosa.
- ☒ Ottieni la liquidazione del capitale spettante entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

1. COMPILARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

La richiesta di liquidazione è un modulo in cui si raccolgono le informazioni necessarie (es., dati anagrafici) per ricevere il pagamento del capitale. Athora Italia, per semplificare ed indirizzare una corretta richiesta, ha creato tre moduli differenti, secondo la tipologia di Beneficiario:

MODULO PERSONA FISICA	Nel caso il Beneficiario sia una persona fisica
MODULO MINORE O INCAPACE	Nel caso il beneficiario sia Minorenne, inabile o incapace legalmente di agire
MODULO PERSONA GIURIDICA	Nel caso il beneficiario sia una Persona Giuridica, Ente, Fondazione, ecc.



IMPORTANTE

IN CASO DI PIÙ BENEFICIARI, OGNI BENEFICIARIO DEVE COMPILARE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO



I MODULI SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET.

Per pagamenti a mezzo bonifico occorre copia di un documento, sottoscritto dall'istituto bancario, che certifichi che il Beneficiario è intestatario o cointestatario del C/C indicato e del relativo codice IBAN.

1.1 FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE

Per essere completa la richiesta deve contenere:



La fotocopia fronte/retro della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario; nel caso in cui il Beneficiario è persona non fisica è richiesta medesima documentazione di ciascun Titolare Effettivo.

Abbiamo la necessità dei documenti che attestano l'identità dei Beneficiari ai quali è destinato il capitale, quali:



Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento del Beneficiario in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale. Questi documenti serviranno per ciascun beneficiario di polizza.

1.2 IDENTIFICAZIONE A DISTANZA DEL BENEFICIARIO (ART. 30 D.LGS. N. 231/2007)

Se la richiesta di liquidazione e consegna dei documenti viene fatta direttamente ad Athora Italia S.p.A., ovvero senza coinvolgere il distributore, è necessario:



provvedere a far autenticare la richiesta dall'operatore bancario presso cui è acceso il conto corrente oggetto della richiesta o in alternativa produrre analoga attestazione di identificazione rilasciata dall'intermediario bancario, riportante codice IBAN e relativa intestazione del conto, o provvedere a far autenticare la richiesta di pagamento presso un pubblico ufficiale o, nel caso di soggetto all'estero, presso la rappresentanza dell'autorità consolare italiana; in tale evenienza la richiesta deve essere corredata da idonea documentazione attestante l'intestazione del conto e codice IBAN.



IMPORTANTE

La richiesta di pagamento deve essere fornita per ciascun Beneficiario, timbrata e firmata dall'intermediario assicurativo o bancario o autenticata presso un pubblico ufficiale con le modalità sopra esposte. **Non è consentita l'autocertificazione.**

In casi particolari, è necessario identificare anche **l'esecutore del Beneficiario.**

2. IL CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO

È il certificato rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o di morte che riporta data e luogo di nascita e data di decesso.



IMPORTANTE

È il documento ufficiale che attesta il decesso dell'Assicurato.

Può essere richiesto presso il Comune di nascita o di morte dell'Assicurato, comunicando i dati anagrafici e di morte del deceduto.

Non è consentita l'autocertificazione.

3. ATTO NOTORIO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

L'atto notorio (o atto di notorietà o attestazione giurata) è un mezzo con il quale è possibile certificare stati, qualità personali e fatti (come la morte, la sussistenza di un testamento e così via).

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è un documento con il quale è possibile attestare tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti dei quali il dichiarante è a conoscenza e che non rientrano nei documenti che possono essere oggetto di autocertificazione e deve essere autenticato dall'ufficio comunale competente o dal Cancelliere del Tribunale o da altro incaricato della Pubblica Amministrazione.



IMPORTANTE

Senza questi documenti, non è possibile la corretta identificazione degli eredi legittimi e la relazione di parentela con il defunto, non è possibile accertare l'esistenza o meno di un testamento.

3.1 CHI SONO GLI AVENTI DIRITTO DELLA POLIZZA?



IMPORTANTE

Le polizze vita non rientrano nell'asse ereditario: per questo il Cliente, alla stipula del contratto, decide liberamente a chi destinare il capitale della polizza in caso di decesso dell'Assicurato.

Le indicazioni stabilite in polizza sin dalla sottoscrizione possono essere cambiate nel tempo ma ai fini della definizione dei Beneficiari a cui effettuare il pagamento, vale l'ultima volontà del Cliente in termini temporali, che sia registrata nel testamento o comunicata ufficialmente alla Compagnia.

A. PRIMO CASO - ESISTE UN TESTAMENTO

La Compagnia è tenuta a verificare la coerenza tra le volontà scritte sul contratto e le volontà espresse nel testamento. Per far questo servono due documenti:

LA COPIA AUTENTICA DEL TESTAMENTO PUBBLICATO (VERBALE DI PUBBLICAZIONE, REGISTRAZIONE)

È la copia autentica del Verbale di pubblicazione/registrazione del testamento: il documento, redatto da un Notaio, certifica che il testamento è stato reso pubblico e ne descrive il contenuto.

È un documento fondamentale in quanto consente di verificare le volontà del Cliente: come da Codice Civile, infatti, il Cliente potrebbe aver modificato successivamente¹ i Beneficiari direttamente nel testamento.



IMPORTANTE

È importante segnalare che, **chiunque sia interessato può chiedere una copia del testamento (o dei testamenti se più d'uno) al Notaio** che ne ha curato la pubblicazione/registrazione o presso la Cancelleria del Tribunale di ultimo domicilio del defunto.

UN ATTO NOTORIO, REDATTO DA UN NOTAIO O, IN ALTERNATIVA ALL'ATTO, LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AUTENTICATA, SOTTOSCRITTA DAL BENEFICIARIO DAVANTI A UN PUBBLICO UFFICIALE CHE ATTESTA CHE IL TESTAMENTO È L'ULTIMO, VALIDO, NON IMPUGNATO E FORNISCE LE NECESSARIE INFORMAZIONI SUGLI EREDI.

Un Atto Notorio, o in alternativa una Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritti dal Beneficiario stesso davanti a un pubblico ufficiale devono contenere questi dati:

- A.** Gli estremi del testamento (data di rilascio)
- B.** La dichiarazione che il testamento è l'ultimo, valido e non impugnato
- C.** Quando i Beneficiari sono indicati in modo generico (es. eredi testamentari, eredi legittimi), i nominativi degli stessi, il grado di parentela e la capacità di agire degli stessi.

Nel caso in cui i Beneficiari siano stati indicati in modo specifico (es. Mario Rossi) sono sufficienti le informazioni A e B. Athora Italia mette a disposizione sul proprio sito internet un FAC Simile di "Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio" da autenticare.

Questi documenti sono fondamentali per verificare le ultime volontà del Cliente ed identificare i nomi dei Beneficiari indicati genericamente.



IMPORTANTE

È importante segnalare che, **chiunque sia interessato può fare richiesta di atto notorio presso un Notaio**, in qualsiasi Tribunale in Italia o, con un costo più contenuto, nel Comune di residenza del Beneficiario. Una copia tipo di atto di notorietà è messa a disposizione dalla società e presente sul sito internet.



IMPORTANTE

SE ESISTONO PIÙ TESTAMENTI, LA COMPAGNIA DEVE POTER RICEVERE E VISIONARE TUTTI QUELLI CHE NON SONO STATI ESPRESSAMENTE REVOCATI.



IMPORTANTE

Il Beneficiario è responsabile di qualsiasi dichiarazione consegnata alla Compagnia.

¹ Nel caso di modifica successiva dei Beneficiari nel testamento, è necessario sia richiamato esplicitamente il numero/i di polizza/e, non ritenendosi valide disposizioni generiche (ad esempio riferite a tutti i beni senza indicazione della polizza).

B. SECONDO CASO - NON C'È TESTAMENTO

Se non c'è un testamento, la Compagnia deve ricevere un documento che attesti l'assenza di testamento; è quindi richiesto un **Atto Notorio**, redatto da un Notaio o, in alternativa, la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio autenticata, resa dal Beneficiario davanti a un pubblico ufficiale **per attestare che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e per identificare gli eredi**.

In questo caso, si tratta di un Atto Notorio o in alternativa una Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio autenticata, in cui il Beneficiario stesso sottoscrive davanti a un pubblico ufficiale che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento.

Il documento deve contenere almeno:

1. Nel caso in cui i Beneficiari siano identificati in modo generico (es. eredi legittimi):
 - ☒ I nominativi degli eredi legittimi dell'Assicurato, con data di nascita e grado di parentela,
 - ☒ La capacità di agire degli stessi,
 - ☒ L'attestazione ufficiale che non vi siano altri soggetti cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità.
2. Nel caso in cui i Beneficiari siano persone indicate in modo specifico, basta la dichiarazione dei Beneficiari che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento.



IMPORTANTE

L'Atto Notorio o Dichiarazione sostitutiva, sono documenti **fondamentali per certificare l'assenza di testamento** e, se necessario, consentire di identificare i nomi degli eredi legittimi.



IMPORTANTE

Chiunque interessato può effettuare questa dichiarazione presso un Notaio, in qualsiasi Tribunale in Italia o, con un costo più contenuto, nel Comune di residenza del Beneficiario.



IMPORTANTE

Il Beneficiario è responsabile di qualsiasi dichiarazione consegnata alla Compagnia.

SE IL BENEFICIARIO E':

È possibile censire ulteriori situazioni particolari per cui, oltre a quanto elencato nelle pagine precedenti, sono richiesti ulteriori documenti specifici in base alla tipologia di Beneficiario; ad esempio, se è:

... PERSONA GIURIDICA, ENTE, FONDAZIONE

IN TAL CASO È NECESSARIO OTTENERE L'ATTESTAZIONE DEI POTERI DI FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE.

Si tratta di un documento che attesta i poteri di firma del Rappresentante Legale/Procuratore (ad esempio: Visura camerale aggiornata, copia della Procura, Statuto o Verbale dell'organo amministrativo).

L'Attestazione deve contenere:

- I dati personali del Rappresentante Legale/Procuratore
- I dati della Persona Giuridica, Ente, Fondazione, ecc.
- L'attestazione del fatto che il Rappresentante Legale/Procuratore ha i poteri per chiedere il pagamento del capitale a nome e per conto della Persona Giuridica, Ente, Fondazione, ecc.

... MINORENNE

IN TAL CASO È NECESSARIO OTTENERE IL DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE

Si tratta del decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la potestà parentale (solitamente il padre o la madre), o il Tutore, all'incasso del capitale destinato al Beneficiario.

L'Attestazione deve contenere:

- I dati personali
- L'autorizzazione al pagamento
- I riferimenti della polizza e l'importo di liquidazione spettante.

Può farne richiesta chi esercita la potestà parentale o il Tutore presso il Tribunale di residenza del minore. I Documenti da allegare sono:

- Copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità
- Codice fiscale di chi esercita la potestà parentale o del Tutore

... INCAPACE DI AGIRE

IN TAL CASO È NECESSARIO OTTENERE IL DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE ED IL DOCUMENTO DI NOMINA DEL TUTORE

Si tratta del decreto del Giudice Tutelare che autorizza il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno all'incasso del capitale destinato al Beneficiario.

Il documento deve almeno contenere:

- I dati personali
- L'autorizzazione al pagamento
- I riferimenti della polizza e l'importo di liquidazione spettante

Può farne richiesta il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno presso il Tribunale di residenza del soggetto incapace e sono da allegare i seguenti documenti:

- Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità
- Codice fiscale del Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno

...DELEGA UN'ALTRA PERSONA A PROCEDERE

IN TAL CASO È NECESSARIO OTTENERE UNA PROCURA NOTARILE

Si tratta di un documento che autorizza la persona delegata dal Beneficiario a procedere in sua vece alla richiesta di pagamento del capitale.

La procura notarile deve almeno contenere:

- I dati personali
- L'autorizzazione al pagamento
- I riferimenti della polizza

Può farne richiesta il Beneficiario, rivolgendosi al proprio Notaio di fiducia e sono da allegare anche i seguenti documenti:

- Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità
- Codice fiscale di chi ha avuto la delega

SE SONO BENEFICIARIO DI UNA POLIZZA “PURO RISCHIO” IN CASO DI MORTE

La documentazione e le casistiche finora descritte riguardano contratti di risparmio ed investimento; ci sono però ulteriori documenti da produrre laddove la liquidazione per decesso dell'Assicurato sia inerente a un contratto specificatamente caso morte ossia una TCM (Temporanea in caso di morte) o una PPI/CPI (polizze caso morte abbinate a mutui e finanziamenti).



IMPORTANTE

Per queste tipologie di contratti generalmente vanno prodotti documenti e/o informazioni supplementari descritte in polizza quali ad esempio: relazione sulle cause del decesso, documentazione medica eventuale (cartelle cliniche, etc.), etc.

QUANDO ATHORA PAGA I CAPITALI DOVUTI

Il pagamento si effettua solo quando tutti i documenti necessari sono completi.

Dopo aver ricevuto i documenti e verificato che siano corretti e completi, dopo aver identificato tutti coloro che hanno diritto alla liquidazione del capitale ed in che quota, la Compagnia versa le somme dovute entro massimo 30 giorni, impegnandosi ad effettuare i pagamenti il più presto possibile.

Nel caso in cui la documentazione ricevuta non sia completa, vengono contattati, per iscritto, ai recapiti indicati, coloro che rivendicano la qualità di beneficiari, indicando che sono in corso ulteriori accertamenti e chiedendo, ove necessario, ulteriore documentazione.

In caso di ritardo imputabile alla Compagnia, verranno pagati gli interessi sul capitale maturato per il tempo eccedente i 30 giorni stabiliti.

PAGAMENTI

Se il Beneficiario risiede in Italia, sono sufficienti l'IBAN del conto corrente e i riferimenti della banca già indicati sulla Richiesta di Pagamento.

Se il Beneficiario risiede all'estero, è necessaria dichiarazione su carta intestata della banca estera, ove il Beneficiario ha acceso il conto corrente, che rechi la denominazione della banca stessa, l'indirizzo della filiale, il codice bic-swift, il timbro della banca e la firma del Direttore della filiale.

Inoltre, il Beneficiario deve produrre il certificato di residenza.

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE TRA BENEFICIARI

La Compagnia ripartisce il capitale in parti uguali tra i Beneficiari, se indicati nominalmente o attraverso il grado di parentela (es. coniuge, figli). Quanto sopra vale salvo diverse disposizioni fornite dal Contraente, che è libero di specificare sulla polizza la quota destinata a ciascun Beneficiario.

Per esempio, può decidere di lasciare ad un Beneficiario il 50% del capitale, e ad altri due Beneficiari il 25% ciascuno.

Se i Beneficiari sono indicati genericamente come gli eredi legittimi, questi avranno un pagamento in parti uguali e non secondo le quote stabilite dalla legge.

TEMPISTICHE PER RICHIEDERE IL PAGAMENTO, PRESCRIZIONE, DORMIENTI



IMPORTANTE

Le richieste/denunce di morte dell'Assicurato devono pervenire **entro 10 anni dal decesso**. Tale termine è stato introdotto dal Decreto-legge n. 179/2012 che ha modificato l'articolo 2952 del Codice civile.

Dopo questo termine cessa il diritto ad incassare il capitale.

Quindi, in assenza di richiesta da parte dei Beneficiari o degli aventi diritto **nei 10 anni successivi** al decesso, la Compagnia ha l'obbligo di devolvere il capitale maturato a un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La devoluzione non dipende dalla Compagnia ed è irreversibile: una volta devolute le somme, gli aventi diritto non possono chiederne la restituzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONTATTI UTILI E RIFERIMENTI



Ti consigliamo di chiedere assistenza ad un intermediario di Athora Italia S.p.A. che ha in gestione il contratto; potrai così avere assistenza e semplificazione della documentazione da produrre!

Se non sei Cliente Athora Italia, puoi chiedere comunque assistenza per l'intero percorso di pagamento del capitale all'intermediario di Athora Italia S.p.A. che ha in gestione la polizza.

Se preferisci puoi rivolgerti direttamente alla Compagnia:

– scrivendo a:

**Athora Italia S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Mura di Santa Chiara, 1 – 16128 Genova**



Si consiglia di visitare sempre il sito internet www.Athora.it per scaricare documentazione, trovare i riferimenti messi a disposizione dalla società e ogni informazione utile.

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)

Domanda: Sono Beneficiario di una polizza sottoscritta con Amissima Vita S.p.A. e non ho modo di contattare un intermediario di Amissima (filiale, agenzia etc.) né di stampare il modulo via internet. Come posso scrivere la mia Richiesta di Pagamento?

Risposta: La Compagnia accetta anche una dichiarazione in carta libera che contenga le informazioni richieste e presenti nella Richiesta di Pagamento ufficiale presente anche sul sito internet.

Domanda: Se si è uno dei Beneficiari indicati dal Contraente nella polizza, quale quota di capitale spetta?

Risposta: Il capitale va ripartito in parti uguali tra i Beneficiari, salvo diversa indicazione da parte del Contraente, che è libero di indicare sulla polizza, per ogni Beneficiario, percentuali di spettanza (e quindi di ripartizione del capitale) differenti.

Domanda: Se si è l'unico Beneficiario della polizza, perché occorre comunque presentare il testamento alla Compagnia?

Risposta: Perché è possibile modificare il Beneficiario di una polizza anche attraverso designazione testamentaria e quindi la Compagnia, in presenza di testamento, è tenuta a verificare la coerenza tra le volontà scritte sul contratto e le volontà espresse nel testamento.

Domanda: è possibile produrre un'autodichiarazione che sostituisca il Certificato di Morte?

Risposta: No, non è possibile accettare una dichiarazione sostitutiva, come ad esempio un'autocertificazione del Beneficiario o di un congiunto.

Domanda: in presenza di più Beneficiari, esempio 1 genitore e 2 figli, è possibile indicare sulla Richiesta solo il conto corrente di uno, ad esempio il genitore?

Risposta: È possibile solo se sono tutti cointestatari del conto dello stesso conto, altrimenti bisognerà indicare il numero di conto corrente di ciascun Beneficiario che dovrà ricevere la propria parte di capitale.

Domanda: un testamento scritto a mano dall'assicurato può essere presentato per la liquidazione?

Risposta: non è sufficiente, occorre effettuare la registrazione/pubblicazione presso un Notaio e consegnarci il Verbale di registrazione/pubblicazione del testamento.

Domanda: Se l'assicurato ha lasciato più testamenti, cosa avviene per il pagamento della polizza?

Risposta: La Compagnia deve verificare tutti i testamenti e tenere conto delle indicazioni presenti.

Domanda: Posso usare il passaporto valido come documento d'identificazione da allegare alla Richiesta di Pagamento?

Risposta: Sì, la Compagnia accetta anche il passaporto: le pagine di cui abbiamo bisogno sono quelle contenenti i dati generali e la firma, unitamente deve però essere anche comunicato per iscritto l'indirizzo di residenza non presente sul passaporto e necessario al censimento del Beneficiario.

Domanda: Al posto del tesserino del codice fiscale posso usare fotocopia della tessera sanitaria regionale che lo riporta?

Risposta: sì, la fotocopia della tessera sanitaria regionale può sostituire quella della tessera del codice fiscale. Devono essere ben leggibili i dati.

Domanda: Sono un Beneficiario ma non sono cliente Amissima, devo far autenticare il Modulo di identificazione a distanza del Beneficiario. Cosa posso fare?

Risposta:

- 1) se risiedi all'estero Il Modulo di identificazione a distanza può essere autenticato presso la rappresentanza diplomatica e/o autorità consolare italiana;
- 2) se sei in possesso di conto corrente presso una banca online senza sportelli fisici, puoi recarti presso un distributore Amissima o fare un'autenticazione presso la cancelleria di un tribunale, dal funzionario comunale preposto, da un notaio

Domanda: *Non sono sicuro che esista il testamento, come posso verificarlo?*

Risposta: Puoi rivolgerti a un Notaio che possiede gli strumenti per verificare l'esistenza del testamento o, in alternativa, al Ministero della Giustizia, dove risiede il Registro generale dei Testamenti www.giustizia.it

Domanda: *Sono beneficiario di Polizza Amissima Vita stipulata con una banca del Gruppo Carige come posso ottenere la liquidazione?*

Risposta: Puoi rivolgerti alla filiale della Banca nella quale è stata stipulata la polizza per procedere alla comunicazione automatica del sinistro.

GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) con cui la Compagnia ha un impegno contrattuale. Il Contraente della polizza sottoscrive la proposta o il contratto di assicurazione, effettua i versamenti, designa il Beneficiario, sceglie le opzioni contrattuali e può interrompere il contratto. È l'unico titolare che possa richiedere il riscatto totale o parziale, sempreché l'assicurato di polizza, se diverso dal Contraente, sia in Vita.
Assicurato	persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione, quindi, se presenti in polizza prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato, esse vengono erogate ai beneficiari in caso di morte se il decesso dell'Assicurato avviene nel corso della durata contrattuale. L'Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente, che è colui che stipula la polizza, paga il premio e tutti i versamenti eventualmente previsti dal prodotto che ha scelto.
Beneficiario	È la persona fisica o giuridica, indicata in polizza dal Contraente, alla quale la Compagnia paga la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (Beneficiario Caso Morte) o alla scadenza del contratto (Beneficiario Caso Vita).
Procuratore	Chi rappresenta una persona fisica o giuridica, grazie ad una procura ricevuta in base alla quale è autorizzato a rappresentare la persona o altro soggetto giuridico e a compiere atti in sua vece.
Rappresentante legale	è un soggetto cui è conferita direttamente dalla legge la rappresentanza allo scopo di tutelare interessi generali o di gruppi professionali (ad esempio nelle società), oppure di proteggere persone incapaci di provvedere da soli ai propri bisogni (come i minori e gli interdetti). Per quanto riguarda le persone che non sono capaci di provvedere da sole alla cura dei propri interessi (si parla principalmente di minori e interdetti), la legge attribuisce direttamente la rappresentanza legale ai genitori o al tutore. In questo modo viene salvaguardato un interesse generale alla tutela della persona incapace, oltre che ovviamente l'interesse dell'incapace stesso. Il legale rappresentante della società, invece, è colui che manifesta all'esterno la volontà di tutti i soci; firmando un atto, ad esempio, egli impegna nell'affare l'intera compagine. Spesso il rappresentante legale coincide con l'amministratore, ma occorre precisare che, mentre l'amministrazione riguarda la gestione interna della società, la rappresentanza concerne i rapporti con terzi esterni alla compagine (il rappresentante manifesta all'esterno la volontà dei soci).
Capitale assicurato	È la somma tempo per tempo in maturazione sul contratto. Su di essa si basano i conteggi delle prestazioni da pagare nelle differenti casistiche previste contrattualmente (riscatto, capitale in caso di morte, capitale a scadenza, etc.).
Certificato di morte	È il documento ufficiale che attesta il decesso di una persona, riportante nominativo, luogo e data di decesso. Può essere richiesto presso il Comune di nascita o di morte dell'Assicurato, comunicando i dati anagrafici e di morte del deceduto. Il certificato di morte non ha scadenza mantenendo, pertanto, durata illimitata.
Testamento	Come definito dall'art. 587 del codice civile, "Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse". Rappresenta quindi l'unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio. Il testamento può essere revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione: nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca ed ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla. Il testamento è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante. Le forme più consuete di testamento previste dalla legge sono il testamento olografo (scritto di pugno da chi fa testamento) e il testamento per atto di notaio (pubblico o segreto).
Atto notorio	L'atto di notorietà (o atto notorio) è l'atto, pubblico, con il quale una persona (deponente) rende una dichiarazione sotto giuramento, in presenza di più testimoni. La dichiarazione deve essere fatta davanti ad un pubblico ufficiale, un Notaio o un Cancelliere del Tribunale, e certifica lo stato di una persona, quindi la morte e la sussistenza atti (sussistenza o meno di testamento, ecc.). In quanto atto pubblico, l'atto di notorietà fa prova legale su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una funzione pubblica (come il notaio) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni. In altre parole, non fa prova legale dell'esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	La dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio attesta le medesime informazioni dell'Atto Notorio e viene eseguita in presenza di soggetti differenti abilitati per legge quali il Segretario Comunale, un notaio, il cancelliere o un funzionario comunale. Essa è sottoscritta da chi effettua la dichiarazione ed è autenticata (firmata) alla presenza del soggetto abilitato per legge (Segretario Comunale, un notaio, il cancelliere o un funzionario comunale).